

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [*omissis*];

VISTO l’art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i fondi pensione rispondono in solido del pagamento della sanzione;

VISTO l’art. 19-*quinquies*, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui disciplina la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori della COVIP;

VISTO l’art. 6, comma 5-*bis*, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuate le regole da osservare in materia di conflitti di interesse;

VISTO il D.M. Economia n. 166/2014 (di seguito: D.M. n. 166/2014), recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse”;

VISTO, in particolare, l’art. 7, del suddetto D.M. che, nel dettare la disciplina dei conflitti di interesse nei fondi pensione dotati di soggettività giuridica prevede, al comma 1, che gli amministratori dei fondi pensione, nell’adempire i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l’interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche;

VISTO, l’art. 7, comma 3, del D.M. n. 166/2014, ai sensi del quale i consigli di amministrazione dei fondi pensione sono tenuti ad adottare ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari;

VISTO l’art. 7, comma 4, del D.M. n. 166/2014, in base al quale i consigli di amministrazione dei fondi pensione sono tenuti a formulare per iscritto un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, riportando in un apposito documento le relative procedure e misure, nonché a darvi applicazione;

VISTO, inoltre, l’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005, il quale prevede che nei confronti dei componenti dell’organo di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, tra l’altro, l’art. 2391 c.c.;

VISTO l’art. 2391, comma 1, c.c., ai sensi del quale l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, l’origine e la portata;

VISTA la Legge n. 689/1981, applicabile, salvo quanto diversamente previsto, alle sanzioni irrogate dalla COVIP, ai sensi dell’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005;

VISTO il Regolamento in materia di procedura sanzionatoria, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 30 maggio 2007, applicabile fino al 7 agosto 2020;

VISTO il Regolamento in materia di procedura sanzionatoria, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 29 luglio 2020, applicabile dall’8 agosto 2020;

CONSIDERATO che il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI (di seguito: FONDO), iscritto all’Albo al n. 1352, è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP, [*omissis*];

CONSIDERATO che, nell’ambito di tale attività ispettiva [*omissis*] sono stati, fra l’altro, oggetto di esame l’esistenza di misure volte a garantire l’indipendenza delle funzioni fondamentali (Funzione

finanza e Funzione di gestione del rischio) e del Direttore generale, nello svolgimento dell'attività di competenza – verificando le possibili aree di sovrapposizione che avrebbero potuto far insorgere potenziali conflitti di interesse – nonché il funzionamento del Consiglio di amministrazione;

CONSIDERATO che in sede ispettiva è stata acquisita e analizzata anche documentazione relativa a periodi precedenti a quello sopra indicato e, in particolare, le dichiarazioni sul conflitto di interesse e incompatibilità rese [omissis] dai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e dal Direttore Generale del FONDO, in applicazione del Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse [omissis];

CONSIDERATO che sono emerse criticità in ordine sia alla gestione dei conflitti di interesse e sia alle dichiarazioni sugli interessi degli amministratori in una determinata operazione;

CONSIDERATO - in merito alla gestione dei conflitti di interesse - che in sede ispettiva è emerso che il sopra citato Documento [omissis], prevede che i componenti del Consiglio di amministrazione *“rilascino una dichiarazione conforme al fac-simile allegato recante i propri interessi nell'attività del fondo pensione ed i propri rapporti con altri soggetti chiave coinvolti nella gestione del fondo pensione. L'amministratore assume l'onere di informare prontamente delle eventuali modifiche delle circostanze dichiarate che dovessero intervenire nel corso del mandato.”*;

CONSIDERATO, inoltre, che il *fac-simile* di dichiarazione allegato al già citato Documento prevede espressamente che gli amministratori debbano dichiarare, ove in essere, la sussistenza di relazioni professionali o di affari con i soggetti coinvolti nella gestione del FONDO, tra i quali il Documento annovera la Funzione finanza [omissis];

CONSIDERATO che, dagli approfondimenti effettuati in sede ispettiva, è emerso che il Consigliere Marco Micocci ha avuto relazioni professionali con [omissis], a seguito di specifici incarichi di consulenza e che, in occasione del rinnovo della carica di amministratore, nella dichiarazione resa [omissis] conformemente al predetto *fac-simile*, ha tuttavia dichiarato l'assenza di conflitti di interesse, omettendo di dichiarare [omissis] la sussistenza delle relazioni professionali in essere con i soggetti coinvolti nella gestione del FONDO;

CONSIDERATO, inoltre, che detta dichiarazione non è mai stata aggiornata dal citato Consigliere, neppure in occasione del successivo conferimento di nuovi incarichi professionali a tempo determinato presso [omissis], nonostante il suddetto Documento preveda in capo all'amministratore l'onere di informare prontamente delle eventuali modifiche delle circostanze dichiarate, che dovessero intervenire nel corso del mandato;

CONSIDERATO che è risultato così accertato che il Consigliere Marco Micocci non ha dato concreta attuazione a quanto previsto dal Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse [omissis];

CONSIDERATO poi - in ordine alle criticità relative alle dichiarazioni sugli interessi degli amministratori in una data operazione - che dall'esame degli estratti dei verbali del Consiglio di amministrazione [omissis], acquisiti nel corso dell'attività ispettiva, è emerso che, in occasione dell'attribuzione [omissis] di un nuovo incarico per l'espletamento della Funzione finanza del FONDO, il Consigliere Marco Micocci non ha dato notizia del proprio interesse nell'operazione in questione, sebbene lo stesso fosse ancora titolare di un contratto di consulenza con [omissis];

CONSIDERATO che lo stesso Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, [omissis], prevede, in conformità a quanto previsto dall'art. 2391 c.c., che: *“ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del fondo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata”*;

VISTO l'atto di contestazione del [omissis], con il quale, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti del Sig. Marco Micocci, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione del FONDO;

CONSIDERATO che con detto atto sono state contestate al Consigliere Marco Micocci:

A) in merito alla gestione dei conflitti di interesse, la violazione dell'art. 7, comma 4, del D.M. n. 166/2014;

B) in merito alle dichiarazioni sugli interessi degli amministratori in una determinata operazione, la violazione dell'art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005, per la mancata osservanza dell'art. 2391 c.c.;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al FONDO, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica del predetto atto di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

VISTA la richiesta di audizione formulata dal Consigliere Marco Micocci nelle proprie controdeduzioni;

ESAMINATO il verbale dell'audizione [omissis];

[omissis];

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte con riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera A), non siano idonee a revocare in dubbio la violazione dell'art. 7, comma 4, del D.M. n. 166/2014, per la mancata corretta applicazione della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal FONDO, per non avere lo stesso indicato, nella dichiarazione resa in data [omissis], l'esistenza di relazioni professionali o di affari con soggetti coinvolti nella gestione del FONDO, fra i quali rientra [omissis] in qualità di titolare della Funzione finanza, nonostante l'avvenuto accertamento, in sede ispettiva, della sussistenza di una attività di consulenza da parte dello stesso in favore dell'[omissis], e per non aver aggiornato tale dichiarazione in occasione del conferimento di nuovi incarichi professionali con lo stesso [omissis];

RILEVATO che in sede di contraddittorio è stata confermata dall'interessato l'omessa indicazione nella dichiarazione [omissis] dell'esistenza di rapporti di consulenza con [omissis], titolare della Funzione finanza del FONDO (e il suo mancato successivo aggiornamento);

RILEVATO come l'intera disciplina dettata dall'art. 7 del D.M. n. 166/2014 imponga nell'interesse ultimo degli aderenti e dei beneficiari così come esplicitato dal comma 1 - di adottare una condotta trasparente, volta a favorire l'identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, in attuazione delle procedure previste nel Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, adottato ai sensi del comma 4 del citato art. 7;

[omissis];

RITENUTO, in particolare, che [omissis] la norma non imponga la sola approvazione formale di questo documento programmatico, ma esiga la concreta e continua applicazione nel tempo della politica così definita, ponendo in capo ai componenti del consiglio di amministrazione l'ulteriore obbligo di assicurarne la puntuale attuazione, così da evitare che si realizzi nella pratica una sostanziale disapplicazione dei presidi posti a tutela degli aderenti e dei beneficiari;

RILEVATO, altresì, come ai fini dell'attuazione della politica di gestione dei conflitti di interesse assuma rilievo la completezza, correttezza e attualità delle dichiarazioni dei conflitti di interesse rese dagli interessati;

RITENUTO che l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. n. 252/2005, come testualmente dal medesimo previsto, disponga la sanzionabilità dell'inosservanza delle disposizioni di cui D.M. n. 166/2014 relative sia ai limiti agli investimenti sia ai conflitti di interesse [omissis];

RITENUTO che l'omessa dichiarazione da parte del Consigliere Marco Micocci in merito ai propri rapporti professionali con [omissis] costituisca violazione dell'art. 7, comma 4, del D.M. n. 166/2014;

RITENUTO, poi, che, non essendo stati forniti elementi atti a confutare quanto rilevato in sede di contestazione, le argomentazioni difensive complessivamente addotte con riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera B), non siano idonee a revocare in dubbio la violazione dell'art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005, per la mancata osservanza dell'art. 2391, comma 1, c.c., per non aver dato notizia, nelle riunioni del [omissis] e [omissis] nelle quali è stato discusso e deciso l'affidamento all'[omissis] del nuovo incarico relativo alla Funzione finanza, del proprio interesse nell'operazione

in questione, sebbene lo stesso fosse ancora titolare, a tali date, di un contratto di consulenza con [omissis];

RITENUTO che trovi conferma il fatto che il predetto Organo abbia discusso in merito all'attribuzione all'[omissis] del nuovo incarico relativo alla Funzione finanza nelle riunioni del [omissis]e[omissis] ed abbia concluso in tali sedi il processo valutativo e decisionale in merito a questa operazione, con l'effetto che non avendo nessun Consigliere manifestato contrarietà, [omissis] si è addivenuti alla stipula del nuovo contratto con [omissis];

CONSIDERATO poi che [omissis] il comma 1 dell'art. 2391 c.c. pone a carico dell'amministratore portatore di un interesse, anche potenziale, in una determinata operazione, un obbligo generale e preventivo di esplicitare la sua condizione soggettiva e prescinde dal fatto che il processo valutativo e decisionale del Consiglio di amministrazione si concluda formalmente con l'adozione di una delibera;

RITENUTO, inoltre, accertato che in dette riunioni il Consigliere Marco Micocci non ha rilasciato, come avrebbe dovuto, alcuna dichiarazione in merito alla sussistenza da parte dello stesso di rapporti professionali con [omissis];

RITENUTO, inoltre, che quanto addotto dall'interessato in merito ad un'asserita pregressa conoscenza, da parte degli altri Consiglieri, dei propri rapporti professionali con [omissis] non rilevi ai fini del puntuale adempimento del dovere di comunicazione al medesimo imposto dall'art. 2391, comma 1, c.c.;

RILEVATO, infatti, come l'obbligo di cui all'art. 2391, comma 1, c.c. sia funzionale a garantire la trasparenza nei processi valutativi e decisionali e che l'informativa in questione deve essere specificamente fornita dall'amministratore agli altri consiglieri e al collegio sindacale nell'esecuzione di ogni operazione, non risultando a tali fini idonea una conoscibilità della notizia ricavabile *aliunde* da altre fonti/elementi;

RILEVATO, altresì, che gli obblighi informativi di cui all'art. 2391, comma 1, c.c. prescindono dalla sussistenza di un pregiudizio [omissis];

RITENUTO inoltre che [omissis] il contratto stipulato tra il FONDO e [omissis] debba considerarsi attributivo di un nuovo incarico, e non un rinnovo del precedente [omissis], stante la differenza del contenuto dell'incarico e la previsione di un diverso corrispettivo;

RITENUTO, comunque, che anche l'eventuale rinnovo di un precedente incarico che venisse deciso dal Consiglio di amministrazione, in assenza di automatismi contrattuali, deve essere inteso come una nuova operazione rispetto alla quale i Consiglieri sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui all'art. 2391, comma 1, c.c.;

RILEVATO, infine, che lo stesso Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse del FONDO [omissis], prevede, in conformità a quanto previsto dall'art. 2391 c.c., che *“ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del fondo, precisandone la natura, l'origine e la portata”*;

RITENUTO, pertanto, che costituisce violazione dell'art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 la mancata osservanza, nel caso di specie, dell'art. 2391, comma 1, c.c.;

CONSIDERATO quanto manifestato dal FONDO, in sede di controdeduzioni, circa l'impegno ad un rafforzamento dei presidi interni di controllo per l'individuazione e la gestione delle fattispecie di conflitto di interesse [omissis];

RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni sotto le lettere A) e B), contestate con le lettere di contestazione;

RITENUTO che le violazioni siano imputabili a titolo di colpa al Consigliere Marco Micocci;

RITENUTO che sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 19-*quater*, comma 2, lettere b), e c), del Decreto lgs. n. 252/2005, per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei riguardi del predetto Consigliere;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti dell'organo di amministrazione che non osservano, tra l'altro, le disposizioni di cui

all'art. 5 del medesimo Decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005, ai sensi del quale i componenti dell'organo di amministrazione delle forme pensionistiche complementari i quali non osservano le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 6, comma 5-*bis* sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

CONSIDERATE le evidenti finalità di tutela degli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, sottese alle previsioni normative oggetto di violazione;

DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del [*omissis*], qui richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, di cui ingiunge il pagamento, oltre alle spese di procedimento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento:

– Marco Micocci, in qualità di componente del Consiglio di amministrazione del FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI: euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per la violazione dell'art. 7, comma 4, del D.M. n. 166/2014; euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per la violazione dell'art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005, per la mancata osservanza dell'art. 2391 c.c.;

e

– FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI: euro 3.000,00 (tremila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido;

[*omissis*]

Roma, 28 novembre 2023

Il Presidente f.f.
Francesca Balzani